



Brescia, 07.01.2010

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE BRESCIA

All' Associazione Comuni Bresciani
Via Creta, 42 - 25124 Brescia

e.p.c. Alla Questura di Brescia

e.p.c. Ai Comandi Stazione forestale dipendenti
Loro Sedi

Prot. 7806 Pos. 07.01.01
All //

OGGETTO: Utilizzo delle cosiddette "lanterne cinesi" o "lanterne volanti" – Indicazioni tecniche

A seguito di accordi nelle vie brevi si chiede cortesemente la collaborazione di codesta rispettabile Associazione al fine di divulgare presso i Comuni aderenti e, se possibile, anche presso le Comunità Montane della provincia, le seguenti informazioni, anche eventualmente con la semplice trasmissione della presente.

I Comandi Stazione che afferiscono a questo Comando provinciale ci hanno segnalato l'ormai diffuso utilizzo, in occasione di feste patronali o cerimonie private nelle ore serali, delle c.d. "lanterne cinesi" o "lanterne volanti".

Questa nuova usanza desta grande preoccupazione, in quanto la "navigazione" in aria di questi manufatti è incontrollata e potenzialmente molto pericolosa per l'innescò di incendi boschivi. Nei mesi scorsi, ad esempio, in un comune del cosentino si è sviluppato un incendio boschivo e durante le indagini per determinare le possibili cause il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB) del Corpo Forestale ha rinvenuto sul posto, repertati e quindi sottoposti a sequestro giudiziario, tre manufatti che sembrerebbero essere le componenti di un oggetto a forma di "lanterna cinese o piccola mongolfiera".

Inoltre, per quanto dato di sapere, anche il Ministero dell'Interno (Dipartimento PS – Area armi ed esplosivi) ha recentemente chiarito alle Questure che l'utilizzo dei prodotti in argomento può essere annoverato, quale "accensione pericolosa", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza prevista da tale articolo del TULPS.

Anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" potrebbe in alcuni casi configurare la fattispecie di "accensione pericolosa" ed integrare quindi gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale.

In ogni caso, quando vigesse lo "stato di rischio per gli incendi boschivi" emesso dal Presidente della Giunta Regionale lombarda ai sensi del c. 4 art. 45 L.R. 31/2008 e, anche in assenza del suddetto D.P.G.R., ai sensi del c. 5 art. 10 della legge 353/2000, in tutte le aree ed i periodi a rischio di incendio boschivo, l'utilizzo delle "lanterne cinesi" è da considerare vietato.

Qualora invece lo "stato di rischio" non fosse in vigore, quanto meno non dovrà essere effettuata l'accensione all'interno od in prossimità di aree boscate, quindi il luogo del lancio, quello cioè dove avviene l'accensione della lanterna, dovrà trovarsi ad almeno 100 metri dalle zone boscate; inoltre ci dovrà essere assenza di vento. Tutto ciò fatte salve ovviamente le disposizioni di Pubblica Sicurezza ricordate più sopra.

Tanto si comunica a scopo collaborativo affinché i signori Sindaci e Presidenti di Comunità Montana possano contribuire a divulgare queste informazioni nei rispettivi territori di competenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti restando a disposizione, anche attraverso i nostri reparti sul territorio, per ogni ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Pier Edoardo Mulattiero